

Partecipazioni societarie fra disciplina fiscale e abuso del diritto

di **Andrea Bongi**

Convegno di aggiornamento

Fiscalità partecipazioni societarie: disciplina e abuso del diritto

Scopri di più

Partecipazioni societarie sotto la lente del Fisco. Sono diversi **gli aspetti relativi alle quote di partecipazione** in società che suscitano gli interessi dell'Erario. Si parte dal valore, **contabile e fiscale**, delle partecipazioni stesse, che può determinare l'insorgenza di **materia imponibile al momento della cessione o del realizzo della quota posseduta**, fino agli aspetti più insidiosi nel caso di operazioni che vengono **"bollate" dal Fisco come abusive**.

Tutti questi aspetti saranno oggetto di approfondimento durante il 7° incontro del Master Breve di Euroconference dedicato proprio alla [*"Fiscalità partecipazioni societarie: disciplina e abuso del diritto"*](#).

In primo luogo, gli aspetti che dovranno essere messi a fuoco riguardano la **qualificazione delle partecipazioni dal punto di vista prettamente giuridico**. In questo senso, le stesse dovranno essere distinte fra partecipazioni di controllo, di collegamento o di minoranza in considerazione anche delle implicazioni, anche di carattere fiscale, che **derivano da tali distinzioni**.

Altro aspetto fondamentale da mettere in evidenza è quello relativo al **costo fiscale delle partecipazioni in società**. Il costo fiscale di una partecipazione in società è un elemento fondamentale per determinare la plusvalenza o minusvalenza in caso di **cessione, recesso, esclusione, riduzione del capitale sociale** o liquidazione.

L'[**art. 68, comma 6, TUIR**](#), individua i criteri per la **determinazione del costo fiscale di una partecipazione**, dettando una serie di linee guida in base alle quali: in caso di partecipazioni acquistate da terzi coincide con il **costo o valore di acquisto più gli oneri accessori e inerenti**. In caso di acquisto per successione al **valore definito ai fini dell'imposta di successione** e in caso di acquisto per donazione in base al costo fiscale del donante.

In questa delicata materia è necessario ricordare che la Legge di bilancio 2025 ha reso permanente la possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie al fine di riallineare il **costo fiscale delle stesse**. Tale facoltà consente, infatti, di rideterminare il **costo d'acquisto delle**

partecipazioni qualificate e non qualificate (sia negoziate che non negoziate in mercati regolamentati) a fronte del pagamento di **un'imposta sostitutiva del 18%**.

Altro aspetto che verrà analizzato, anche alla luce delle diverse implicazioni che comporta, riguarda la divisione tra **nuda proprietà e usufrutto di una partecipazione societaria**. In linea generale, per quanto riguarda ad esempio gli utili, questi **spettano all'usufruttuario**, il cui diritto matura con la delibera di distribuzione.

Per quanto riguarda la circolazione delle partecipazioni societarie occorre precisare che esistono diversi limiti che possono derivare da: **disposizioni normative** (ad esempio, divieto di trasferimento prima dell'iscrizione della società nel Registro Imprese); **accordi tra soci** (ad esempio, sindacati di blocco, patti parasociali); **previsioni statutarie** (clausole di prelazione e/o di gradimento).

Le quote di partecipazione in società possono essere **trasferite per atto tra vivi o mortis causa**. In caso di trasferimento per **atto tra vivi** quest'ultimo può essere a **titolo oneroso o a titolo gratuito**.

Gli atti di donazione o di successione di quote societarie possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali fra le quali, tra le più importanti, **l'esenzione dall'imposta di successione e donazione** disciplinata nell'[art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990](#). Sulla base di tale disposizione, infatti, sono **esenti dalle suddette imposte i trasferimenti di aziende**, rami d'azienda, quote sociali e azioni a favore dei **discendenti e del coniuge**. In caso di quote sociali e azioni, il beneficio spetta solo se **viene acquisito o integrato il controllo**, ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.](#) (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria), mentre per gli **aventi causa** (eredi o donatari) scatta l'obbligo di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per **almeno 5 anni dalla data del trasferimento**.

Durante il corso verranno approfonditi gli aspetti relativi all'applicazione del **particolare regime PEX** alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni societarie.

In particolare, il regime PEX, disciplinato dall'[art. 87, TUIR](#), consente di **beneficiare dell'esenzione del 95% della plusvalenza da realizzo** (con totale indeducibilità della eventuale minusvalenza), a condizione che le partecipazioni possiedano una **serie di requisiti sia di carattere soggettivo che oggettivo**.

I **requisiti soggettivi** (da verificare in capo al soggetto partecipante) riguardano: il **possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione della quota**; la classificazione della partecipazione tra le **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

I **requisiti oggettivi**, che devono essere invece verificati in capo alla società partecipata, consistono invece: nella **residenza fiscale in uno Stato non a regime fiscale privilegiato** e nell'esercizio di **un'attività commerciale** secondo l'[art. 55, TUIR](#).



Focus anche sulle **operazioni sulle partecipazioni** con le quali si realizza il c.d. **conferimento a realizzo controllato**, disciplinato dall'[art. 177, TUIR](#).

Le operazioni aventi a oggetto le partecipazioni societarie, soprattutto nei contesti di conferimenti a realizzo controllato con successiva cessione di quote, possono emergere **profili di abuso del diritto**.

Nel corso verranno pertanto esaminati i **casi già oggetto di contestazione da parte del Fisco** e le più importanti prese di posizioni della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, in materia di operazioni sulle partecipazioni societarie.